



Assessorat de l'Education et de la Culture      Assessorato Istruzione e Cultura

## **ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Criteri e modalità per l'organizzazione didattica, per il sistema tutoriale, per la valutazione e per la certificazione delle competenze dei percorsi in alternanza scuola lavoro

(Art. 7 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18)

## Indice

<b>ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>	<b>1</b>
<i>1. Premessa</i>	3
<i>2. Le finalità dell'alternanza scuola lavoro</i>	4
<i>3. Raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro</i>	4
<i>4. Registro nazionale delle imprese per l'alternanza scuola – lavoro</i>	5
<i>5. Progettazione didattica delle attività di alternanza scuola lavoro</i>	6
5.1. Tempi e metodi di progettazione	8
5.2 Simulazione d'impresa	9
5.3 Laboratori territoriali per l'occupabilità	11
5.4 Progettazione del curriculum integrato dell'alunno	11
5.5 La progettazione dell'orientamento per l'alternanza scuola lavoro	12
<i>6. Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro</i>	13
<i>7. Requisiti delle strutture ospitanti</i>	15
<i>8. Funzione tutoriale</i>	15
<i>9. Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti</i>	17
<i>10. Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro</i>	18
10.1 Valutazione degli apprendimenti	18
10.2 I soggetti coinvolti e gli strumenti per la valutazione degli apprendimenti	18
10.3 Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio	19
10.4 La certificazione come elemento di valorizzazione delle esperienze formative	19
<i>11. Risorse finanziarie</i>	20
<i>12. Monitoraggio</i>	20

## **1. Premessa**

In base all'art. 7 comma 2 della legge regionale 3 agosto 2016 n. 18, le istituzioni scolastiche e formative della Regione Autonoma Valle d'Aosta, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, attuano i percorsi di alternanza scuola lavoro, con la possibilità di avviare gli stessi sin dal primo biennio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente, nonché dai piani di studio regionali, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

In seguito alla pubblicazione da parte del Ministero della *Guida operativa per la scuola*, il modello di riferimento dell'alternanza scuola lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, così come ribadito dalla legge regionale 3 agosto 2016 n.18, assume una forma definita, centrata sui seguenti aspetti rilevanti:

- a) la previsione della durata minima del percorso, differenziata tra istituti tecnici e professionali e licei;
- b) la co-progettazione in rapporto alle organizzazioni del territorio attraverso modelli di convenzione;
- c) gli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- d) i requisiti delle strutture ospitanti;
- e) le funzioni tutoriali;
- f) gli strumenti per la valutazione delle organizzazioni di riferimento;
- g) gli strumenti per la valutazione dei percorsi in sede di scrutinio;
- h) la certificazione degli esiti dell'alternanza scuola lavoro.

Le nuove norme rendono le attività di alternanza non più una semplice opportunità formativa, ma un obbligo istituzionale.

Esse richiamano la centralità dell'alternanza scuola lavoro come approccio metodologico ed enfatizzano il rapporto con le organizzazioni del territorio, le imprese, i soggetti pubblici e del terzo settore, grazie ai quali le esperienze integrano e completano i saperi sviluppati in aula.

Le iniziative presso le strutture ospitanti non sono limitate alle attività in aziende/enti, ma comprendono altresì visite didattiche, testimonianze, lavori commissionati dalle aziende e realizzati dagli studenti, laboratori di simulazione d'impresa ed altre possibili iniziative affini.

E' fondamentale una progettazione condivisa dei percorsi, quindi la necessità di dare luogo ad azioni organizzative e di ricerca che facilitino il rapporto organico tra scuola e mondo del lavoro. In questo senso la previsione all'interno della scuola di un Comitato tecnico-scientifico può facilitare l'instaurarsi di un rapporto organico con il territorio.

L'orientamento lungo tutto il percorso di istruzione degli studenti aiuta a dare senso alle attività di alternanza, personalizzandone il significato sulla base delle attitudini e degli interessi che lo

studente matura anche attraverso la riflessione sul proprio curriculum vitae, che entra in modo definitivo nel lavoro didattico e disciplinare condotto in aula dai docenti.

L'attuazione del nuovo approccio richiede un adeguato profilo organizzativo della scuola, integrato con il mondo del lavoro e condiviso con il personale docente.

La scuola deve rivedere alcuni processi interni, non ultimo quello valutativo, in previsione dell'esame di Stato, nell'ottica di una certificazione di competenze che presuppone a sua volta una didattica per competenze e una capacità di osservazione e rilevazione delle prestazioni agite dagli studenti.

## **2. Le finalità dell'alternanza scuola lavoro**

All'interno del sistema educativo del nostro Paese l'alternanza scuola lavoro è stata introdotta come metodologia didattica per:

- a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con la maturazione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- d) garantire centralità in fase di programmazione alle competenze trasversali, fondamentali per l'inserimento lavorativo e più in generale per l'occupabilità, per le quali si rimanda alla *Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006* sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
- f) diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell'apprendimento, integrando tra loro scuola e mondo del lavoro.

## **3. Raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro**

La Sovrintendenza agli studi, ai fini dell'attuazione e della programmazione di quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 3 agosto 2016 n. 18, istituisce un Comitato regionale di coordinamento, con il compito di promuovere la costituzione del sistema territoriale dell'alternanza che sostenga nel contempo l'attività progettuale delle istituzioni scolastiche e valorizzi la specificità del contesto produttivo locale.

In particolare il Comitato :

- a) sviluppa e coordina strategie di integrazione tra scuola e territorio, favorendo la nascita e il rafforzamento di sinergie tra offerta formativa pubblica e privata;

- b) fornisce indirizzi operativi e linee di azione comune e individua strategie di promozione e valorizzazione dell'alternanza presso il sistema delle imprese locali;
- c) programma gli aspetti finanziari, offrendo indicazioni e supporto per l'analisi delle risorse necessarie e le modalità di erogazione;
- d) fornisce alla Giunta regionale ogni utile indicazione relativa a criteri e modalità per l'organizzazione didattica, il sistema tutoriale, la valutazione e la certificazione dei percorsi in alternanza;
- e) fornisce utili indicazioni per la stesura di Protocolli tra la Regione Valle d'Aosta, la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales, le istituzioni pubbliche, gli enti pubblici e privati, il terzo settore e le parti sociali.

Attraverso tali Protocolli si intende:

- i. concordare attività di orientamento a livello territoriale;
- ii. favorire la promozione dell'alternanza scuola lavoro;
- iii. monitorare l'efficacia degli interventi di alternanza scuola lavoro;
- iv. promuovere la formazione dei referenti per l'alternanza scuola lavoro, dei tutor aziendali e dei docenti tutor;
- v. analizzare le richieste provenienti dal mondo del lavoro per adeguare le competenze dei giovani e offrire loro maggiori occasioni di occupabilità.

Le istituzioni scolastiche realizzano le esperienze di alternanza scuola lavoro attraverso apposite convenzioni con le strutture ospitanti.

Le imprese possono chiedere l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese per l'alternanza scuola lavoro.

#### **4. Registro nazionale delle imprese per l'alternanza scuola lavoro**

Il Registro nazionale delle imprese per l'alternanza scuola lavoro, costituito ai sensi dell'art. 1 c. 41 della l. 107/2015, è articolato in due sezioni:

- a) una sezione aperta e consultabile gratuitamente, contenente l'elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola lavoro, con i relativi dati riguardanti il numero di studenti ammissibili e i periodi in cui è possibile svolgere l'esperienza;
- b) una sezione speciale, contenente elementi identificativi delle imprese per l'alternanza scuola lavoro, dove sono riportati elementi relativi all'attività svolta, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet ecc.

Oltre ad avvalersi del Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, le scuole potranno ricorrere a collaborazioni già esistenti o attivarne di nuove in sintonia con l'offerta disponibile sul territorio.

In attesa della sottoscrizione dei Protocolli regionali, è possibile fare riferimento anche ai Protocolli di Intesa che il MIUR ha sottoscritto e continuerà a sottoscrivere con le varie categorie e associazioni di impresa e con altri organismi rappresentativi di enti pubblici e privati, al fine di sostenere le istituzioni scolastiche nella ricerca delle strutture ospitanti con cui collaborare. L'elenco è disponibile sul sito del MIUR all'indirizzo <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/protocolli-di-intesa>.

### **5. Progettazione didattica delle attività di alternanza scuola lavoro**

Ai fini della progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro si riportano alcune informazioni presenti nella legge 107/2015 e nella legge regionale 18/2016:

- a) il numero di ore da effettuare in alternanza in tutto il secondo ciclo di istruzione, a partire dal primo biennio, è di almeno 400 per tecnici e professionali e almeno di 200 per i licei;
- b) i percorsi di alternanza sono finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti;
- c) l'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche e si può realizzare anche all'estero;
- d) parte del monte ore previsto per l'alternanza può essere utilizzato per l'esperienza di simulazione d'impresa;
- e) le istituzioni scolastiche e le strutture ospitanti devono garantire percorsi di formazione per gli studenti in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) è importante prevedere la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.

La buona riuscita dei percorsi di alternanza richiede la presenza di alcuni elementi indispensabili di coordinamento e di co-progettazione:

- 1) accordo tra i soggetti (scuola/impresa o altra struttura ospitante) che assicurano il supporto formativo al giovane che apprende; questo accordo non può limitarsi ad una intesa programmatica (definizione di obiettivi e azioni da svolgere), ma deve promuovere la collaborazione a livello organizzativo, progettuale, attuativo e puntare ad un controllo congiunto del percorso formativo e alla valutazione condivisa dei risultati di apprendimento;
- 2) progettazione dell'intero percorso, costituito sia dalle attività in aula sia da quelle svolte nella struttura ospitante, deve essere condivisa e approvata non solo dai docenti della scuola e dai responsabili della struttura stessa, ma anche dallo studente che, attraverso la sottoscrizione del patto formativo, assume una responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento;

- 3) coerenza interna di tutte le attività anche quando sono realizzate in situazioni che prevedono il coinvolgimento dell'intera classe o di gruppi di studenti; promozione dell'autonomia del giovane, coerentemente con il progetto personalizzato;
- 4) flusso costante di informazioni tra i vari soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si limita solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma si preoccupa anche del collegamento con le attività realizzate da altri soggetti.

Per l'elaborazione dei percorsi di alternanza occorre tenere conto delle seguenti indicazioni:

- i. Individuare e perseguire quelle competenze che maggiormente facilitano l'orientamento in uscita e l'occupabilità;
- ii. progettare percorsi coerenti con le competenze, abilità e conoscenze da acquisire, in accordo con la struttura ospitante;
- iii. preparare i periodi di apprendimento nella struttura ospitante, programmando lo sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo ambiente di studio;
- iv. sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese rispetto all'esperienza lavorativa;
- v. stimolare gli studenti all'osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti nell'impresa o nell'ente ospitante;
- vi. condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall'aula;
- vii. documentare l'esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT);
- viii. diffondere e valorizzare i risultati dell'esperienza.

Una progettazione efficace dell'alternanza scuola lavoro deve prevedere anche un'accurata organizzazione dei ruoli e dei compiti:

- a) la scuola e l'impresa devono suddividersi i compiti per l'attuazione delle attività previste e negoziare le decisioni;
- b) la scuola ha il compito di definire, tra le competenze obiettivo individuate per ogni anno del percorso scolastico, quelle che possono essere comprese nel progetto di alternanza;
- c) la scuola, individuate alcune competenze obiettivo, le declina in evidenze osservabili e valutabili attraverso le prestazioni fornite dagli studenti in alternanza;
- d) la scuola ha il compito di strutturare le attività che consentono lo sviluppo di tali evidenze;
- e) la scuola verifica il raggiungimento degli obiettivi in termini di competenza mediante l'analisi delle prestazioni, in collaborazione con il tutor aziendale.

I progetti di alternanza con le relative finalità sono esplicitati, oltre che nel Piano dell'Offerta Formativa, anche nel Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all'atto dell'iscrizione.

Per comprendere il significato che l'alternanza scuola lavoro assume nell'istruzione tecnico-professionale, nell'istruzione tecnica e nell'istruzione liceale si rimanda rispettivamente ai dd.PP.RR. 87, 88 e 89 del 10 marzo 2010.

### **5.1. Tempi e metodi di progettazione**

L'alternanza prevede una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità, ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all'estero, in un processo graduale e articolato in fasi.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono essere svolti nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio, nei periodi di sospensione delle attività didattiche, d'estate, soprattutto se le attività produttive sono caratterizzate da una forte stagionalità e all'estero, per esempio durante l'esperienza di mobilità studentesca internazionale.

Perché l'esperienza di alternanza scuola lavoro sia efficace, occorre che si fondi su un sistema di orientamento in grado di far emergere le caratteristiche degli studenti, accompagnandoli gradualmente, fin dal primo anno, all'esperienza che li attende.

Ogni esperienza di alternanza diventa essa stessa attività orientante, in vista delle scelte successive al conseguimento del diploma quinquennale, sia nell'ipotesi di decisioni che indirizzino verso percorsi universitari e/o del sistema terziario non accademico, sia nel caso di ingresso nel mondo del lavoro.

Si riportano di seguito alcuni esempi di attività che rispondono alle finalità della metodologia dell'alternanza.

Tali attività potranno essere articolate secondo la programmazione dei consigli di classe, prevedendo:

- a) incontri con il territorio finalizzati a conoscere il contesto produttivo locale;
- b) progetti didattici propedeutici alle attività successive (ad es. costituzione e gestione di una cooperativa scolastica);
- c) progetti di costituzione e gestione di un'impresa simulata;
- d) attività d'aula funzionali all'esperienza in azienda quali ad esempio:
  - approfondimenti teorici sui settori produttivi e sulle figure professionali richieste;
  - orientamento degli studenti verso le diverse realtà produttive ospitanti in base alle loro attitudini e interessi;
  - presentazione del modello progettuale delle attività presso le strutture ospitanti: definizione delle competenze attese dall'esperienza di alternanza, il ruolo delle strutture ospitanti, dei tutor interni ed esterni, gli strumenti e i metodi di

valutazione degli apprendimenti, la certificazione finale delle competenze, l'alternanza nell'esame di Stato;

- presentazione della modulistica relativa al patto formativo individuale (i diritti e doveri dello studente in alternanza, le competenze attese, gli strumenti di verifica degli apprendimenti e dell'esperienza complessiva);

e) esperienze in azienda;

f) attività di orientamento in uscita e predisposizione del dossier individuale per l'esame di Stato.

E' importante precisare che, seppure diversamente declinata, l'alternanza, in quanto metodologia didattica, si svolge sotto la responsabilità della scuola, fa parte del percorso curricolare ed è fondata su alcuni elementi specifici che la distinguono da altre esperienze, per quanto validissime, organizzate dalla scuola o praticate autonomamente dagli studenti.

A quest'ultimo proposito si ricorda, a titolo di esempio, che le attività agonistiche possono rappresentare un'esperienza di alternanza scuola lavoro, con certificazione delle competenze acquisite, a condizione che il percorso formativo personalizzato sia adeguatamente calibrato sugli aspetti lavorativi della disciplina sportiva.

Nell'ambito delle attività proposte è in ogni caso necessario prevedere la programmazione di un corso base sulla sicurezza generale nell'ambiente di lavoro, in quanto esso è reso obbligatorio dalla legislazione in materia.

## **5.2 Simulazione d'impresa**

È una delle modalità di realizzazione dell'alternanza scuola lavoro, attuata mediante la costituzione di una "mini-impresa", anche in forma cooperativa, a scopo formativo e realizzata da studenti, che ne curano la gestione, dalla concezione di un'idea prodotto e/o servizio al suo lancio sul mercato.

Questo processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, offre un'esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo esterno. Per la sua praticità e vicinanza alla realtà, agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri.

La metodologia di apprendimento, che privilegia logiche esperienziali di *learning by doing*, *problem solving*, *cooperative learning* e di *role playing*, è in grado di coinvolgere attivamente tutti i partecipanti, costituendo un valido strumento per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Si riproduce così un ambiente simulato che consente all'allievo/a di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi.

Con la simulazione d'impresa gli studenti assumono il ruolo di giovani imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un'azienda vera, apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (*action-oriented learning*).

La simulazione d'impresa può essere realizzata anche tramite l'apporto e la collaborazione di soggetti esterni alla scuola, che promuovono sul territorio i temi dell'innovazione e dell'imprenditorialità e che sostengono la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.

Essa intende favorire la conoscenza e l'apprendimento di alcuni modelli e strumenti organizzativi concretamente impiegati nelle moderne realtà aziendali con l'obiettivo di stimolare:

- a) attitudini e vocazioni personali attraverso il potenziamento di competenze multidisciplinari e trasversali per un migliore orientamento allo studio universitario o al mondo delle professioni;
- b) creatività, spirito innovativo e capacità di *problem solving*, tramite l'accrescimento di alcune abilità utili come base per affrontare i problemi organizzativi più complessi e gli ostacoli "reali" che il mondo del lavoro e il sistema economico presenteranno loro in futuro;
- c) l'attitudine a lavorare in gruppo, attraverso lo sviluppo di capacità di adattamento, gestione delle emozioni e accettazione della diversità, attitudine alla cooperazione e consapevolezza dei livelli di responsabilità e autonomia;
- d) l'utilizzo delle moderne tecnologie e delle lingue straniere, attraverso il consolidamento di alcune conoscenze fondamentali nei contesti lavorativi, fornendo un campo di applicazione reale alle discipline teoriche studiate a scuola.

Educare all'imprenditorialità non significa solo sensibilizzare i giovani partecipanti al lavoro autonomo, ma anche offrire loro una visione sulle proprie capacità e sulle scelte formative e di lavoro più coerenti con esse e far sperimentare concretamente le sfide e gli impegni che ogni professionista, di ogni realtà lavorativa, deve saper affrontare nella quotidianità.

Nel dettaglio, le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di alternanza in simulazione d'impresa possono essere classificate in tre differenti categorie, declinabili in una griglia di valutazione, il cui modello è liberamente scelto dalla scuola:

- a) tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di indirizzo;
- b) trasversali, o comuni (*soft-skills*), molto richieste dalle imprese, che afferiscono l'area socioculturale, l'area organizzativa e l'area operativa, facendo acquisire all'allievo le capacità di lavorare in gruppo (*teamworking*), di assumere responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, di iniziativa, di delegare studiando meccanismi di controllo, di

razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una “personalità lavorativa”, pronta per l’inserimento in ambiente lavorativo;

- c) linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, riguardando le abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere.

### **5.3 Laboratori territoriali per l’occupabilità**

L’articolo 25 della legge regionale n. 18/2016 introduce i Laboratori territoriali per l’occupabilità, di cui le istituzioni scolastiche ed educative di secondo grado possono dotarsi.

Si tratta di una nuova generazione di laboratori aperti anche in orario extra scolastico, pensati per essere palestre di innovazione e spazi dove mettere in campo attività di orientamento al lavoro e di alternanza.

Sono luoghi aperti al territorio per stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione, anche attraverso la partecipazione di enti pubblici e locali, Camere di commercio, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, Istituti Tecnici Superiori e imprese private.

Con essi si fa uso strategico delle tecnologie digitali, applicando le innovazioni didattiche e progettuali ad esse connesse.

Attraverso questa tipologia di laboratori, le istituzioni scolastiche ed educative perseguono i seguenti obiettivi:

- a) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario scolastico;
- b) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
- c) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati.

I laboratori territoriali per l’occupabilità, essendo aperti a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentano uno strumento per favorire l’orientamento, l’inserimento e il reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali. Essi possono assumere un ruolo importante per sostenere lo sviluppo dei progetti di alternanza scuola lavoro.

### **5.4. Progettazione del curriculum integrato dell’alunno**

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività, che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli

allievi in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio, nonché sulla base delle capacità di accoglienza delle strutture ospitanti.

La progettazione dell'alternanza per il singolo studente richiede l'uso di strumenti adeguati, come i repertori dei processi di lavoro e delle competenze, le banche dati di imprese e di altre strutture ospitanti, le schede per le diverse tipologie di imprese (descrizione di processi, ruoli, funzioni ecc.) e l'elaborazione da parte delle scuole di un chiaro profilo dello studente in termini di bisogni, inclinazioni, difficoltà scolastiche e/o relazionali, così da personalizzare l'intervento e favorire il corretto abbinamento studente-struttura ospitante.

La personalizzazione dei percorsi viene poi rafforzata per gli studenti con difficoltà scolastiche, che possono trovare nell'alternanza modalità nuove di esprimere le proprie capacità; una marcata personalizzazione può risultare utile anche per gli studenti più meritevoli.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'individuazione di idonee strutture per le attività in alternanza dei soggetti con disabilità, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Ovviamente è lasciata alla responsabilità di ogni singola istituzione scolastica la scelta di come individuare gli allievi rispetto alle strutture ospitanti. Fermo restando che l'alternanza coinvolge tutti gli studenti, le scuole effettuano gli abbinamenti sulla base delle attitudini e degli interessi personali dei giovani, e delle indicazioni fornite dalle strutture ospitanti.

Data la dimensione curricolare dell'alternanza, in fase di progettazione sarà necessario contestualizzare le discipline, privilegiando contenuti e abilità riconducibili all'esperienza lavorativa. I docenti individuano gli specifici bisogni e i livelli di competenza del gruppo classe e del singolo studente, per poi procedere alla definizione dei risultati attesi, coinvolgendo gli studenti.

La valutazione delle competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e del voto di condotta, conflueno così nel credito scolastico. La progettazione definisce pertanto la procedura e gli strumenti per la certificazione finale che deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso di alternanza, l'istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all'interno del certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 6 dei dd.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici, e dell'articolo 11 del d.P.R. 89 del 2010 per i licei. Si può ricorrere al modello allegato all'Ordinanza annuale sugli esami di Stato, indicando le competenze acquisite in alternanza.

### **5.5. La progettazione dell'orientamento per l'alternanza scuola lavoro**

Affinché i docenti possano favorire la personalizzazione delle esperienze in alternanza e gli studenti possano essere coinvolti appieno nella costruzione del proprio percorso professionale, con la mobilitazione di attitudini, conoscenze e abilità utili allo sviluppo della propria professionalità e progettualità, risulta particolarmente utile una mappatura dei bisogni e delle motivazioni individuali attraverso approcci di orientamento per individuare e delineare meglio gli obiettivi per un progetto di vita e professionale.

In tale senso Le *linee guida nazionali sull'orientamento*<sup>1</sup> costituiscono un valido punto di partenza nella costruzione dei percorsi di alternanza scuola lavoro.

Tra le attività di orientamento possono rientrare testimonianze aziendali, visite didattiche alle aziende, competizioni d'impresa, progetti speciali organizzati dalle associazioni di categoria, incontri con il mondo accademico e del volontariato.

## **6. Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro**

### **Le Convenzioni**

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro si svolgono presso soggetti esterni alle istituzioni scolastiche e formative, individuati dal dirigente scolastico attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Si possono stipulare convenzioni con:

- a) imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
- b) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- d) ordini professionali e liberi professionisti;
- e) musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- f) enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- g) enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Nelle convenzioni le scuole fanno riferimento alle finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l'esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dalla convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo ed in particolare:

- 1) anagrafica della scuola e della struttura ospitante;
- 2) natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro all'interno della struttura ospitante, coerenti con gli obiettivi del progetto formativo condiviso tra quest'ultima e l'istituzione scolastica e con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi;

---

<sup>1</sup> Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti Locali nella seduta del 5 dicembre 2013

- 3) individuazione degli studenti coinvolti nell'attività di alternanza per numero e tipologia d'indirizzo di studi;
- 4) durata del singolo percorso formativo nell'ambito delle ore complessive di alternanza scuola lavoro, non inferiori a quanto indicato nell'articolo 1, comma 33, della legge 107/2015;
- 5) identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all'istituzione scolastica e dei relativi ruoli funzionali, coinvolti sia nella co-progettazione sia nella realizzazione delle attività in regime di alternanza, che operano al fine di assicurare all'allievo il raggiungimento degli esiti di apprendimento individuati nel progetto formativo da allegare alla convenzione;
- 6) informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui sono specificate dall'istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
- 7) eventuali risorse economiche impegnate per la realizzazione del progetto di alternanza scuola lavoro;
- 8) strutture e know how messi a disposizione dalla struttura ospitante;
- 9) obblighi e responsabilità dell'istituzione scolastica e della struttura ospitante;
- 10) modalità di acquisizione della valutazione dello studente sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza scuola lavoro con il proprio indirizzo di studio.

La convenzione è accompagnata dal patto formativo, documento con cui lo studente (identificato per nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, classe di appartenenza) si impegna, tra l'altro, a rispettare determinati obblighi in alternanza (rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all'ambiente, osservanza delle norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda), a conseguire le competenze in esito al percorso e a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza.

La scuola, dal canto suo, declina i risultati di apprendimento attesi dall'allievo in esito all'esperienza di alternanza e come essi verranno valutati nell'ambito delle diverse discipline.

Il fascicolo personale dell'alternanza risulta pertanto così composto:

- a) convenzione per lo svolgimento delle attività presso la/le struttura/e ospitante/i;
- b) progetto formativo di alternanza e relative schede di valutazione;
- c) patto formativo dello studente contenente il modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola lavoro.

## **7. Requisiti delle strutture ospitanti**

In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:

- a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso debbano ospitare studenti con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche;
- b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta nel processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine, a supporto delle attività in alternanza, deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, dotato di adeguate competenze professionali che affianchi lo studente.

Dette capacità strutturali, tecnologiche e organizzative sono specificamente indicate nel testo della convenzione, previo puntuale accertamento da parte delle istituzioni scolastiche interessate.

## **8. Funzione tutoriale**

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel docente tutor interno e nel tutor formativo esterno affiancati, eventualmente dalla figura di un docente funzione strumentale per l'alternanza e/o da un referente di progetto, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti.

Il tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora il progetto formativo personalizzato in accordo con il tutor esterno;
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica;
- b) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- c) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- d) garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- e) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- f) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- g) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, è necessario che i due tutor sviluppino un rapporto di forte interazione finalizzato a:

- i. definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento sia in termini di orientamento sia di competenze;
- ii. garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;
- iii. verificare il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;
- iv. raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

## **9. Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti**

Gli studenti in alternanza sono equiparati allo status di lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.

L'istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure", e sul versante "soggettivo", tramite l'informazione agli allievi.

Il dirigente scolastico avrà cura di verificare, anche avvalendosi della collaborazione di esperti esterni, che l'ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi nella struttura ospitante e adeguato alle effettive capacità tecnologiche e organizzative della stessa.

Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, attraverso accordi territoriali con gli enti preposti per competenza, in modo tale da:

- a) garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;
- c) assicurare per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza;
- d) fornire un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 e 37, commi 1, del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.

Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

In particolare, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti si considerino assolti mediante visita preventiva da parte del medico competente dell'istituzione scolastica, ovvero del dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L..

Tale visita medica, dovrebbe:

- avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;
- consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.

Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati. L'eventuale sorveglianza sanitaria dovrà essere assicurata dall'istituzione scolastica.

## ***10. Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro***

### **10.1 Valutazione degli apprendimenti**

La valutazione richiede una riflessione sul modo di leggere e interpretare l'intero curriculum, in quanto, nel percorso dello studente vanno integrati, in un processo di interazione continua, apprendimenti acquisiti in contesti diversi (scuola/lavoro).

L'utilizzo della metodologia dell'alternanza consente di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell'azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello studente.

Nei percorsi di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano l'accertamento di processo e di risultato. L'attenzione al processo, attraverso l'osservazione strutturata, consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; l'esperienza nei contesti operativi sviluppa infatti competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.

### **10.2 I soggetti coinvolti e gli strumenti per la valutazione degli apprendimenti**

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi soggetti (docenti/ formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le procedure di verifica e i criteri di valutazione. Strumenti ricorrenti, che possono essere utilizzati, sono, ad esempio, le prove esperte, le schede di osservazione e i diari di bordo.

L'accertamento delle competenze risulta normalmente così declinato:

- a) descrizione delle competenze attese al termine del percorso;
- b) accertamento delle competenze in ingresso;
- c) programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

- d) verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
- e) accertamento delle competenze in uscita.

Il tutor formativo esterno, ai sensi dell'art. 5 del d.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «...fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi». La valutazione degli apprendimenti, a conclusione di ogni anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.

### **10.3. Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio**

Nell'ambito dello scrutinio finale di ogni anno scolastico, il Consiglio di classe, sentito il tutor interno e su proposta motivata dei docenti coinvolti, procede:

- a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;
- b) all'attribuzione del credito scolastico in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite con l'indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore complessivo del percorso previsto dal progetto.

Si specifica quanto segue:

- 1) nell'ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l'attività didattica, la presenza dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;
- 2) qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

### **10.4 La certificazione come elemento di valorizzazione delle esperienze formative**

In attesa di una diversa e specifica disciplina in materia di certificazione delle competenze nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, lo strumento per garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze è il modello di certificazione dei saperi e delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d'intesa tra scuola e soggetto ospitante riportano i seguenti elementi:

- a) i dati anagrafici del destinatario;

- b) i dati dell'istituto scolastico;
- c) i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell'accordo che ha permesso il percorso in alternanza;
- d) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all'ordinamento e all'indirizzo di studio;
- e) i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento e valutazione delle competenze;
- f) la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.

Nella valutazione dei percorsi in regime di alternanza scuola lavoro per gli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES), valgono le stesse disposizioni compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.

In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso di alternanza, l'istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all'interno del certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 6 dei dd.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici, e dell'articolo 11 del d.P.R. 89 del 2010 per i licei, ricorrendo, ove ritenuto opportuno, al modello allegato all'Ordinanza annuale sugli esami di Stato e indicando le competenze acquisite in alternanza.

### **11. Risorse finanziarie**

In base all'art. 27 della legge regionale n. 18 del 2016, gli interventi di alternanza scuola lavoro sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie rese disponibili dall'Unione Europea e dallo Stato.

Per il triennio 2017 – 2020, i progetti delle istituzioni scolastiche regionali del 2° ciclo potranno essere finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale 2014 – 2020 e rendicontate dalle singole istituzioni scolastiche sulla base delle direttive regionali.

Le attività di alternanza scuola lavoro possono essere altresì finanziate dal Programma Operativo Nazionale "Per la scuola" 2014 - 2020, riportanti le tipologie di spese ammissibili.

### **12. Monitoraggio**

Il Comitato Regionale di coordinamento predispone periodicamente un rapporto sintetico sulle attività in base ai seguenti indicatori di qualità:

- a) la coerenza tra gli esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle istituzioni scolastiche e formative e le attitudini degli studenti;
- b) la presenza di accordi stipulati all'interno della rete territoriale regionale;
- c) la presenza di partenariati con esperienze diversificate;

- d) la descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi;
- e) l'individuazione degli strumenti per la valutazione delle competenze da certificare;
- f) la descrizione delle competenze attese dai percorsi di alternanza;
- g) la coincidenza tra le aspettative delle strutture ospitanti e i risultati raggiunti in termini di competenze specifiche e comuni.

Per la redazione dei report il Comitato potrà avvalersi di esperti esterni.